

- d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di individuare modelli uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 (Regimi di autorizzazione) della direttiva;
- e) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro;
- f) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
- g) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete delle diverse Aree dell'Amministrazione regionale;
- h) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantiti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;
- i) garantire il diritto all'informazione, anche per il tramite degli sportelli unici e in maniera coerente con la normativa sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui alla legge regionale 20 giugno 2008, n.15 (Principi e linee-guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia);
- j) prevedere forme di semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi;
- k) adottare adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regola-

menti di cui al presente articolo trovano applicazione la normativa regionale di riferimento, nonché quella nazionale eventualmente adottata in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione.

4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI

Disposizione in materia di attività economiche

Art. 15

Sospensione degli effetti dell'articolo 5 del regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 e norme a esso collegate

1. È sospesa la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita fino alla data di approvazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 1 agosto 2003, n.11 (Nuova disciplina del commercio), e successive modifiche e integrazioni.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere approvato entro il 31 ottobre 2010 e fissa la data di presentazione delle domande.

3. L'articolo 9 (Reg. reg. 2/2004 - Sospensione degli effetti dell'articolo 5 e norme a esso collegate) della legge 19 luglio 2006, n. 22 (Assessment e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), è soppresso.

Capo VII

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20

1. Alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), sono apportate le seguenti modifiche: